



**BANDO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI**  
**Art. 31 Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi della Legge Regionale 22 del 23 luglio 2020 (*Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*) e della Delib. Giunta Regionale n. 63/13 del 11/12/2020 e Delib. G.R. n. 52/16 del 23/10/2020 – (Approvazione definitiva), l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma agropastorale

**RENDE NOTO che**

è indetto bando pubblico per l'attuazione di un programma di intervento volto a sostegno delle famiglie che si trovano in stato di difficoltà economica, ai sensi dell'Art. 31 Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Disposizioni in favore delle famiglie indigenti).

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino **alle ore 12,30 del giorno 05.11.2021** i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di seguito elencati potranno presentare domanda per ottenere la concessione di buoni/voucher, spendibili presso le imprese che hanno manifestato l'interesse alla vendita ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

**Art.1 – Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio**

Per l'ammissione al presente bando è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

– residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo);

– condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti ipotesi:

1. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS);
2. in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%





I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

### **Art.2 – Modalità di presentazione delle domande**

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare e deve contenere:

- nome, cognome e residenza dell'istante;
- autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con riferimento alle ipotesi alternative come sopra descritte.

### **Art.3 – Importo e durata del contributo per nucleo familiare**

L'importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all'ammontare 3/6 riportato nella seguente tabella:

<b>Composizione del nucleo familiare</b>	<b>Importo mensile del voucher/buono (Euro)</b>
1 persona	30
2 persone	40
3 persone	50
Ecc.	

Il contributo è destinato per 1/6 dell'importo all'acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all'acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune di riferimento.

### **Art.4 – Modalità di attuazione**

Per l'attuazione del programma i comuni precedono secondo le seguenti modalità:

A) Concessione di buoni o voucher agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che hanno manifestato l'interesse alla vendita ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

I buoni o voucher costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in favore delle famiglie che versano in condizioni di indigenza. L'utilizzo dei buoni o voucher, in luogo della concessione di contributi in denaro, presenta i seguenti vantaggi per l'ente e per i beneficiari:

- Garanzia della corretta finalizzazione dei fondi stanziati;



Allegato alla Det. N. 123 del 06.10.2021

- Monitoraggio preciso e puntuale sull'utilizzo degli aiuti erogati;
- Gestione degli aiuti senza elargire denaro, per una maggior trasparenza e sicurezza.

I buoni o voucher sono emessi dal Comune in favore dei beneficiari individuati a conclusione dell'istruttoria. Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l'acquisto dei prodotti presso qualsivoglia produttore, a sua scelta, aderente al programma.

In particolare, il buono o voucher potrà essere concretamente rappresentato da un buono cartaceo (ovvero altro titolo di acquisto assimilabile al buono cartaceo previsto dal comune), valido come titolo di identificazione e legittimazione affinché i beneficiari possano accedere, per l'acquisto dei prodotti, ai punti vendita degli operatori economici che manifesteranno interesse alla vendita secondo le modalità stabilite dall'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 e nelle Linee Guida, e il cui elenco è pubblicato dalla regione e consegnato dal comune al beneficiario.

Il Comune definisce e rende noti il valore dei buoni/voucher emessi e le relative modalità di gestione, anche indicando sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, fermo restando che i buoni dovranno essere spendibili esclusivamente per l'acquisto dei seguenti prodotti previsti dall'art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22:

1. Prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
2. Formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Inoltre, l'individuazione degli operatori, tra quelli aderenti all'iniziativa, ove spendere il buono dovrà essere sempre rimessa alla libera scelta dei beneficiari.

I Comuni, previa individuazione da parte dei beneficiari degli operatori liberamente prescelti, potranno sottoscrivere apposta convenzione con gli operatori che hanno manifestato l'interesse alla vendita, al fine di disciplinare le condizioni generali per l'utilizzo dei buoni e le modalità per ottenere il rimborso da parte del comune, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall'ente. Resta fermo che lo schema giuridico di tale operazione non prevede alcuna compravendita intercorrente tra il comune e l'operatore che accetta i buoni dal beneficiario del contributo, neppure qualora applicabile, ai soli fini IVA, l'articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Il comune potrà inoltre effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni, riservandosi di non riconoscere il rimborso al produttore per prodotti venduti diversi da quelli indicati all'art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

#### **Art. 5 – Modalità di erogazione del fondo**

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

#### **Art. 6 – Termini di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione devono pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza fissato per le **ore 12,30 del 05.11.2021**.

#### **Art. 7 – Modulistica e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune reperibili presso:

- Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
- Sito web del Comune di LULA all'indirizzo <http://www.comune.lula.nu.it/index.asp>.





Le domande debitamente sottoscritte, compilate in ogni loro parte, pena l'esclusione delle stesse, devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità.

Le domande dovranno essere indirizzate all'Ufficio dei Servizi Sociali e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Lula entro e non oltre il giorno **05.11.2021 alle ore 12.30**. L'istanza di partecipazione, dovrà riportare la seguente dicitura "*Domanda di partecipazione Bando Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22*".

L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Le domande verranno prese in considerazione solo se pervenute entro il termine perentorio fissato, compilate attentamente in ogni loro parte, corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta che dovrà essere allegata unitamente alla domanda, completa di sottoscrizione del dichiarante.

#### **Art. 8 - Controlli e sanzioni**

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e dell'INPS. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di inclusione attiva e i risultati conseguiti.

#### **Art. 9 – Responsabile del procedimento e informazioni**

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Ruiu. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo email [servizisociali@comune.lula.nu.it](mailto:servizisociali@comune.lula.nu.it) o al numero 0784/417900.

#### **Art.10 – Tutela della privacy**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. con D.lgs. 101/2018 e del GDPR Reg. UE 679/2016:

- I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione; il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
- L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.
- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nella succitata normativa di riferimento.

#### **Art. 11– Pubblicità del bando**

Il presente bando viene pubblicato presso il sito ufficiale del Comune di Lula, sezione "Amministrazione Trasparente". Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico.





Allegato alla Det. N. 123 del 06.10.2021

**Art. 12 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma e dei relativi allegati.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

Il Responsabile del Procedimento

*L'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Laura Ruii*

Il Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Salvatorina Boe*

